SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ———

N. 1333

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1993

Disciplina dei prodotti alimentari biologici

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – In questo ultimo mezzo secolo, l'attività agricola, basata essenzialmente sull'aumento della produttività, è stata riconosciuta come responsabile di gravi danni ambientali ed economici (inquinamento da pesticidi, eccedenze produttive inutilizzate, perdita di fertilità dei terreni, eccetera...).

L'attuale modello di sviluppo agricolo è ormai entrato in una crisi irreversibile, in quanto non è in grado di fare un uso corretto delle risorse ambientali.

A questo andamento, ormai superato, si deve opporre un sistema agricolo che coniughi la produzione con la protezione dell'ambiente, attraverso una drastica riduzione del carico chimico (fertilizzanti e pesticidi) con l'obiettivo di sostituire ai mezzi chimici di sintesi quelli biologici, in grado di ridurre il divario con i cicli naturali.

Non sono più accettabili le affermazioni, che da più parte si fanno, secondo le quali questo modello di sviluppo agricolo ha reso possibile la soluzione di gravi problemi quali la fame nel mondo e l'affrancamento economico e sociale dei lavoratori agricoli. In realtà l'introduzione delle attuali tecniche di intensificazione colturale è risultata funzionale agli interessi industriali che, a monte e a valle del settore agricolo, ne hanno condizionato lo sviluppo con il risultato che sono aumentate le condizioni di subalternità e di dipendenza dei Paesi del Terzo Mondo nei confronti dei Paesi più ricchi, e che la situazione del settore agricolo si è arricchita di ulteriori problemi economici e sociali quali quelli delle eccedenze e della emarginazione delle aree meno produttive.

Gli effetti disastrosi di questo modello di sviluppo sono ormai riconosciuti da tutti. L'agricoltura industrializzata crea problemi

per l'ambiente e la salute dell'uomo: l'uso dei fitofarmaci, ad esempio, causa dai 200.000 ai 300.000 avvelenamenti nel mondo ogni anno, di cui il 5 per cento è mortale.

Dal punto di vista dei consumi energetici, siamo arrivati al punto che per ogni caloria prodotta sotto forma di alimento, si consumano due calorie sotto forma di petrolio. Occorre quindi sempre più energia sotto forma di concimi, pesticidi, carburanti, per avere la stessa produzione.

Ma questa aggressione compiuta facendo ricorso a tutti i mezzi messi a disposizione dalla chimica moderna comporta risultati molto discutibili. Infatti, in sede mondiale, dal 1942 ad oggi le perdite di prodotti agricoli dovuti ai patogeni e ai nematodi sono cresciute dal 10,5 per cento al 12 per cento, in barba alla chimica, e l'impatto degli insetti sulle colture è quasi raddoppiato, dal 7,1 per cento al 13 per cento, anche se nello stesso arco di tempo l'impiego di molecole di sintesi contro questi organismi è cresciuto di ben dieci volte.

Lo stesso si dica per le concimazioni chimiche: il progressivo depauperamento in sostanza organica dei suoli (indice empirico della fertilità) tende a destrutturarli, favorendo il dilavamento degli elementi nutritivi, che da un lato non possono essere utilizzati dalle piante e dall'altro causano inquinamento delle acque.

Gli agricoltori, spinti dalle informazioni parziali delle industrie chimiche, spesso impiegano fitofarmaci e concimi in eccedenza alle effettive necessità delle colture aggravando ulteriormente l'inquinamento ambientale. Le esperienze di lotta guidata hanno dimostrato che il solo uso oculato e competente dei fitofarmaci può far ridurre di almeno un terzo la quantità usata di questi prodotti, permettendo tra l'altro alla

nostra agricoltura di risparmiare ogni anno 300 miliardi di lire. Episodi recenti, quali l'uso improprio del temik sui pomodori e l'inquinamento delle falde e dei fiumi di atrazina, e più recentemente bentazone, costituiscono solo la punta di un iceberg, rappresentato dagli oltre 1.500 tipi di sostanze chimiche usate in agricoltura, per lo più in modi e quantità impropri, che hanno un fortissimo impatto negativo sanitario, ambientale ed economico.

La dipendenza dell'agricoltura dalla chimica è poi ulteriormente aggravata dalla gran quantità di fertilizzanti impiegata annualmente (circa 60 milioni di quintali), al punto che l'attuale agricoltura industrializzata può a ragione essere definita una «grande tossicodipendente».

Una sterminata letteratura scientifica ha dimostrato gli effetti dell'irruzione della chimica in agricoltura, soprattutto nell'espansione e nell'accelerazione del ciclo naturale dell'azoto. Le conseguenze ambientali sono pure assai note, ad ogni livello della scala naturale: l'inquinamento delle acque, delle falde, come dei corpi idrici di superficie e dei mari; la sterilizzazione ed il dilavamento del terreno, con la distruzione del sistema biologico ipogeo; la scomparsa di infinite specie animali e vegetali che fino a qualche anno fa popolavano le nostre campagne sono solo alcuni dei riflessi immediatamente verificabili.

Ma è sui lavoratori agricoli, prima di tutto, e sull'uomo in generale, che la chimicizzazione dell'agricoltura continua a creare guasti che dovrebbero sollecitare una diversa prospettiva economica e culturale. La diffusione dei tumori dovuti al lavoro agricolo e all'alimentazione basata sui frutti di una terra chimicodipendente dovrebbe costituire un segnale inequivocabile per i responsabili della politica agricola e delle destinazioni del territorio.

Eppure, le associazioni dei coltivatori continuano a costituire il tramite delle multinazionali della chimica e dell'alimentazione nel suggerire agli agricoltori l'uso di fertilizzanti e pesticidi la cui nocività è risaputa.

Nel 1982 sono stati venduti nel nostro Paese 1.648.000 quintali di pesticidi, così distribuiti per ambito principale di impiego: 965.000 di anticrittogamici, 435.000 di insetticidi, 248.000 di diserbanti.

La dipendenza chimica della nostra agricoltura è, dunque, integrale. Nè può destare, in queste condizioni produttive, alcuno stupore il fatto che sia emerso uno dei molti punti di rottura tra ambiente ed agricoltura con la «rilevazione» delle cospicue presenze di atrazina, molinate e bentazone nelle falde idriche di molte zone dell'alta Italia.

È un errore considerare il modello biologico come una piatta riproposizione delle antiche pratiche produttive. In realtà, l'agricoltura biologica non è un ritorno al passato: sebbene rivaluti pratiche agronomiche utilizzate fino all'avvento della chimica di sintesi, la tecnica proposta si basa sulle moderne conoscenze riguardanti i cicli degli elementi nutritivi e la biologia degli organismi che compongono l'ecosistema agricolo e non ha alcun tipo di preclusione nei confronti delle innovazioni tecniche (come, ad esempio, la lotta biologica ai parassiti delle piante, oppure i metodi di lavorazione minima dei terreni) compatibili con la salvaguardia dell'ambiente.

Ricerche e sperimentazioni condotte in tutto il mondo confermano l'efficienza produttiva ed economica dell'agricoltura biologica. Le differenze di produttività fra le tecniche agricole biologiche e quelle chimico-industriali si attenuano negli anni fino ad annullarsi, in quanto nel primo caso si assicurano le migliori condizioni di equilibrio per la vita delle piante.

Spesso, inoltre, i costi risultano inferiori nell'agricoltura biologica. L'economia tradizionale non è riuscita ad andare oltre i bilanci aziendali, dimenticando che il depauperamento delle risorse ambientali ed il peggioramento delle condizioni di salute degli operatori agricoli e dei consumatori comportano un aumento dei costi sociali.

In Italia, l'agricoltura biologica si è sviluppata a partire dai primi anni Settanta ad opera di pochi agricoltori più sensibili che, scontando un forte ostracismo da parte

del mondo agricolo ufficiale, hanno perseguito con determinazione l'obiettivo di svolgere un'attività agricola compatibile con l'ambiente.

Grazie all'aumento della domanda di prodotti biologici, il numero delle aziende agricole biologiche è notevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni. Sebbene non sia stata ancora svolta un'indagine conoscitiva del settore nel nostro Paese. alcune stime indicano che in Italia vi sono oltre mille aziende agricole che praticano queste tecniche su circa 8.000 ettari di superficie. La realtà dell'agricoltura biologica italiana, sebbene non presenti grosse cifre in assoluto, è dunque tutt'altro che marginale e vede al suo interno situazioni aziendali con elevata professionalità imprenditoriale ed una notevole richiesta dei prodotti biologici all'estero. Esiste quindi un settore di mercato dei prodotti biologici non indifferente. Tale fenomeno trova spiegazione dalla consapevolezza dei consumatori sui danni per la propria salute dovuti all'uso dei prodotti chimici e quindi dalla giustificata richiesta di alimenti «puliti».

D'altra parte esiste il rischio, tutt'altro che ipotetico, di operazioni speculative a danno dei consumatori e dei veri produttori biologici. Spesso infatti vengono distribuiti sul mercato alimenti «biologici naturali», «genuini» di dubbia origine. È per questo motivo che occorre attuare al più presto una regolamentazione specifica in grado di smascherare le frodi e di tutelare consumatori e produttori.

Nella vicina Francia, ad esempio, l'agricoltura biologica (5.000 produttori, 100.000 ettari coltivati) è regolamentata con un decreto ministeriale dal 10 marzo 1981, che riserva il termine «prodotto biologico» a quei prodotti agricoli che rispettano le norme di produzione omologate da un'apposita commissione composta da funzionari dello Stato, dai rappresentanti del settore agricolo biologico e non biologico e dai rappresentanti dei consumatori.

In Italia non c'è ancora una legge che regoli questo importante settore produttivo. Il Ministero dell'agricoltura ha emanato sotto forma di decreto, in data 25 maggio 1992, un regolamento per l'applicazione del regolamento CEE n. 2091/91 del Consiglio del 24 giugno 1991. Al comma 3 dell'articolo 3 di tale decreto si annuncia che il Ministero emanerà un successivo regolamento per determinare le caratteristiche tecniche delle etichette sulle quali deve essere apposta l'indicazione di conformità «Agricoltura biologica - regime di controllo CEE», prevista dall'allegato V del predetto regolamento comunitario. Ma siamo ancora in attesa di questo secondo regolamento attuativo.

In Parlamento sono state presentate ben otto proposte di legge in materia, tra il 1988 e il 1992, ma non si è mai trovata, finora, la volontà politica per portarle in discussione. Ormai non c'è più tempo da perdere ed è indispensabile definire organicamente la materia affinchè ci siano certezze per i produttori e per i consumatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La denominazione di «prodotto alimentare biologico» e l'uso del termine «biologico» nella denominazione di prodotti alimentari sono riservati ai prodotti alimentari ottenuti da attività produttive agricole e zootecniche o da attività di trasformazione da parte dell'industria agroalimentare, svolte nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

- 1. È qualificata «agricoltura biologica» la gestione dell'azienda agricola volta ad ottenere produzioni con un ricorso minimo all'uso di prodotti chimici nelle concimazioni, nel diserbo e nei trattamenti anticritogamici e pesticidi, secondo le prescrizioni di cui ai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7.
- 2. È qualificata «biozootecnia» la gestione delle attività di allevamento e di pastorizia che si assoggetta ai controlli di limitazione nell'uso di mezzi e procedure per l'incremento di produzioni in quantità previsti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7.
- 3. Può ottenere la qualificazione «biologica» l'azienda industriale agroalimentare che trasforma prodotti di attività di agricoltura biologica o di biozootecnia attraverso cicli produttivi sottoposti alle prescrizioni e ai controlli previsti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7.

Art. 3.

1. È istituito l'albo nazionale delle aziende biologiche, articolato in albi regionali e

suddiviso in sezione agricola, sezione zootecnica e sezione agroalimentare.

- 2. Le regioni disciplinano la tenuta dei rispettivi albi regionali, i requisiti per l'iscrizione e le modalità di cancellazione sulla base di principi omogenei impartiti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 3. Le regioni trasmettono all'Amministrazione dello Stato competente in materia di agricoltura e di politica agroalimentare i dati relativi all'iscrizione e alla cancellazione delle aziende dagli albi regionali, ai fini dell'immissione degli stessi nell'albo nazionale delle aziende biologiche. L'albo nazionale è pubblico; la predetta Amministrazione ne cura la pubblicazione aggiornata, con cadenza almeno annuale.

Art. 4.

- 1. L'immissione sui mercati alimentari italiani ed esteri di prodotti alimentari qualificati come biologici è consentita esclusivamente alle aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari che siano iscritte agli albi di cui all'articolo 3.
- 2. Le aziende che intendono iscriversi agli albi di cui all'articolo 3, anche limitatamente a singole colture praticate in azienda, presentano la relativa domanda alla regione nel cui territorio hanno sede, secondo modalità disciplinate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2.
- 3. Le regioni autorizzano le aziende iscritte agli albi di cui all'articolo 3 ad apporre la dicitura «prodotto alimentare biologico» sulle confezioni dei prodotti ottenuti nel rispetto della disciplina di cui alla presente legge.
- 4. L'immissione sui mercati alimentari italiani ed esteri di prodotti alimentari qualificati come biologici da parte di aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni è punita con la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 50 milioni di lire. Alla stessa pena soggiace chiunque immetta in commercio

prodotti alimentari qualificati come biologici che non siano stati prodotti da aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari munite delle prescritte autorizzazioni.

Art. 5.

- 1. Stato e Regioni promuovono lo sviluppo e la diffusione di forme di produzione agricola, zootecnica ed agroalimentare di tipo biologico, anche mediante l'informazione circa l'impatto positivo che la diffusione di tali forme di produzione ha sugli equilibri ambientali e sull'uso delle risorse rurali.
- 2. È istituito, presso l'Amministrazione dello Stato competente in materia di agricoltura e di politica agroalimentare, il Servizio per la tutela e la promozione delle produzioni biologiche. Al Servizio è affidata l'erogazione dei contributi disposti dallo Stato a favore della diffusione delle produzioni alimentari biologiche.
- 3. Le regioni costituiscono appositi servizi per la tutela e la promozione delle produzioni alimentari biologiche.

Art. 6.

- 1. È istituita, presso l'Amministrazione dello Stato competente in materia di agricoltura e di politica agroalimentare, la Commissione nazionale per le produzioni biologiche.
 - 2. La Commissione è composta:
- a) dal Ministro competente in materia di agricoltura e di politica agroalimentare, che la presiede;
- b) da quattro esperti designati dal Ministro competente in materia di agricoltura e di politica agroalimentare;
- c) da quattro esperti designati dal Ministro della sanità;
- d) da due professori universitari di ruolo di discipline agronomiche;
- e) da due professori universitari di ruolo di discipline attinenti le industrie agrarie:
- f) da due rappresentanti dell'Unione nazionale consumatori;

- g) da due esperti in comunicazioni di massa, in relazione all'esigenza di promuovere presso l'opinione pubblica la conoscenza delle problematiche oggetto dei lavori e delle deliberazioni della Commissione.
- 3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro competente in materia di agricoltura e di politica agroalimentare, che nomina altresì tra di essi un vicepresidente.

Art. 7.

- 1. La Commissione nazionale per le produzioni biologiche approva regolamenti specifici per ogni tipo di coltura di prodotto agricolo, zootecnico ed agroalimentare, al fine di definire i tipi e le quantità di concimi chimici, diserbanti, anticrittogamici e pesticidi, additivi per mangimi, sostanze medicinali, conservanti e coloranti ammessi per i prodotti biologici, stabilendo i limiti massimi degli agenti chimici utilizzabili nel processo produttivo. I regolamenti definiscono inoltre il tipo dei contenitori utilizzabili per ciascun prodotto biologico. La Commissione tiene conto, nell'approvare i singoli regolamenti, di quanto stabilito dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991.
- 2. I regolamenti sono emanati con decreto del Ministro competente in materia di agricoltura e di politica agroalimentare, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.
- 3. Per i prodotti alimentari ottenuti da aziende iscritte agli albi di cui all'articolo 3, secondo le norme definite dalla Commissione, l'Amministrazione dello Stato autorizza l'uso di un marchio di riconoscimento che riproduca un simbolo nazionale o comunitario approvato con decreto del Ministro competente in materia di agricoltura e di politica agroalimentare, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Sul marchio di cui al comma 3 è riportata, oltre al simbolo ed agli estremi della normativa di regolamentazione del prodotto, la dicitura: «prodotto ottenuto da

coltivazioni o allevamenti biologici, o da trasformazione di prodotto agroalimentare, secondo norme approvate dalla Commissione nazionale per le produzioni biologiche».

Art. 8.

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il miglioramento igienico-sanitario delle produzioni agricole e per la salvaguardia dell'ambiente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze nella materia prevista dalla presente legge;
- b) coordinamento delle attività e degli interventi incidenti nella stessa materia;
- c) attribuzione, in particolare, delle funzioni relative all'autorizzazione, al controllo ed alla registrazione della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate di cui agli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, nonchè di quelle concernenti l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la commercializzazione dei fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni;
- d) armonizzazione della politica nazionale con quella comunitaria concernente la materia di cui alla presente legge.

Art. 9.

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fa fronte a carico dei fondi stanziati con il piano di settore nell'ambito del Piano agricolo nazionale (PAN).